

STATUTO

**SINERGIA COOPERATIVA
SOCIALE DI BASSANO DEL
GRAPPA SOCIETA'
COOPERATIVA CONSORTILE
A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BASSANO DEL GRAPPA VI
PIAZZALE FIRENZE 2

Numero REA: VI - 304663

Codice fiscale: 03175300247

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-08-2004 - Statuto completo	2
--	---

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA
DI COMMERCIO DI VICENZA AUTORIZZATA CON PROT. N. 11895 DEL
19/07/00 DEL MINISTERO DELLE FINANZE - DIP. DELLE ENTRATE -
UFFICIO DELLE ENTRATE DI VICENZA 1.

Allegato "A" all'atto rep. n. 26.313 e racc. n. 5579

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

Tra le parti rappresentate è costituita una società cooperativa consortile di solidarietà sociale denominata "**SINERGIA COOPERATIVA SOCIALE di BASSANO del GRAPPA Scarl**" - Onlus. Alla società, per quanto non previsto dal Titolo Sesto del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, ove compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2

La società ha sede nel Comune di **Bassano del Grappa (Venezia)**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato nel presente articolo.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3

La durata è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per decisione dei soci.

TITOLO II

SCOPI MUTUALISTICI ED OGGETTO SOCIALE

Art.4

La società cooperativa è retta con principi di mutualità allargata e non ha scopi di lucro, perseguendo fini solidaristici, in totale assenza di speculazione privata. Anzitutto, la scelta di fondo della società è di essere collegata alla comunità nella quale opera, aperta a portatori di interessi diversi. Essa si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, promuovendo i principi della cittadinanza attiva e della sussidiarietà all'interno del tessuto sociale, operando anche con terzi.

Si prefigge inoltre lo scopo di:

1) promuovere e sostenere lo sviluppo della cultura della rete fra imprese sociali e fra tutte quelle organizzazioni ed organismi pubblici o privati che ne condividano gli scopi ed i metodi messi in atto per il raggiungimento degli stessi;

2) connettere le reti locali e quelle nazionali partecipando quindi ad organismi imprenditoriali e di rappresentanza politico sindacale, nazionali ed extranazionali;

3) promuovere l'auto-organizzazione dei cittadini attraverso forme di imprenditorialità sociale;

4) partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo anche attraverso l'adesione e la partecipazione ad altri organismi di rappresentanza comunitaria ed internazionale;

5) Coordinare l'attività dei soci migliorandone la capacità produttiva e l'efficienza, fungendo da organismo di servizio. Per raggiungere tali scopi, essa potrà operare attraverso qualsiasi forma si renderà utile o più semplicemente opportuna, per favorire:

a) lo sviluppo della produttività sociale e dell'efficienza gestionale dei propri Soci, contribuendo per tale via al raggiungimento dei loro scopi statutari;

b) l'integrazione, la collaborazione ed il coordinamento dell'azione dei propri Soci, al fine di accrescerne le potenzialità operative e favorirne l'efficacia nel raggiungimento dei rispettivi scopi;

c) la diffusione e lo sviluppo della cultura, dei valori e dei metodi propri del movimento cooperativo e della cooperazione di solidarietà sociale in particolare.

Operando secondo i principi e gli scopi richiamati, la realtà si propone di svolgere in modo stabilmente organizzato qualsiasi attività volta a favorire direttamente od indirettamente i soci, compiendo nell'interesse proprio e delle consociate tutte le operazioni utili e necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

Inoltre, la società si propone, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di:

1. promuovere e diffondere la cultura della solidarietà, attraverso la promozione, l'organizzazione e la gestione, in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, imprese ed associazioni, di servizio sociale, sanitario ed educativo rivolto alla popolazione, soprattutto se esposta a rischio di emarginazione;

2. assumere, da Enti Pubblici o Privati, imprese ed associazioni, la gestione di attività di servizio, nei seguenti settori:

a) servizi sociali territoriali, centri sociali, comunità terapeutiche, comunità educative, centri aperti, mense sociali, case di riposo, asili nido, scuole materne e luoghi per l'infanzia, ecc...

b) servizi di assistenza e tutela, anche a domicilio, rivolti

a:

- persone in stato di bisogno, garantendo assistenza, sostegno, sorveglianza ed ogni aspetto educativo riguardanti anche i minori e interi nuclei familiari;

- persone degenti presso ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, comunità di alloggio, ecc...

c) servizi e attività d'animazione ed educazione, tendenti all'espressione della personalità ed in grado di favorire e/o riacquisire un armonico sviluppo;

d) servizi, anche personalizzati, finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti problematici o a rischio d'emarginazione di cui all'art. 4 legge 381/91, tramite la gestione di:

1. attività produttive industriali ed artigianali di ogni genere e tipo quali: lavanderia, tipografia, legatoria, assemblaggio, falegnameria, idraulica, elettrotecnica, edilizia, ecc...
2. attività di servizio quali: pulizie, facchinaggio e servizi previsti dal D.P.R. 602 del 30/04/70, traslochi, trasporto, manutenzioni, consegne a domicilio, interventi per la difesa dell'ambiente compreso lo smaltimento ed il riciclaggio dei rifiuti, ecc...
3. attività di servizio avanzato, quali: servizi amministrativi, consulenze, produzione di software e/o di componenti elettronici, immissione dati, attività multimediali e telematiche, ecc...
4. attività agricole, quali: giardinaggio, manutenzione del verde, produzione florovivaistica, di produzione biodinamica, di produzione di prodotti alimentari ed interventi volti alla salvaguardia dell'ambiente;
5. attività commerciali al dettaglio, all'ingrosso o per corrispondenza quali: gestione di bar ristoranti, negozi per la vendita al pubblico di ogni genere di bene o prodotto, proveniente da soci o da terze parti, anche estere, ecc.;

d) interventi di prevenzione e trattamento di situazioni patologiche che possono causare emarginazione e disadattamento;

e) interventi di prevenzione e di rieducazione per bambini, adolescenti e adulti con disturbi organici e funzionali, motoriali, sensoriali, psicomotori, psico linguistici, della comunicazione verbale, dell'apprendimento generale e specifico, affettivo-relazionale, ecc.;

3. promuovere, progettare e gestire, direttamente o tramite i soci, azioni cosiddette di politiche sociali attive nei settori sociali e sanitari, quali:

- a) politiche che favoriscano l'inserimento al lavoro delle persone che ne sono escluse, anche attraverso la partecipazione o la gestione di servizi di mediazione al lavoro, centri di collocamento, agenzie per l'impiego, centri di riqualificazione, ecc...;
- b) qualsiasi servizio residenziale o diurno accreditato nel Sistema Sanitario Nazionale o nei sistemi di sicurezza Sociale;

le pubblici preposti.

4.promuovere, progettare, gestire, sia in proprio che con il concorso di terzi:

a)indagini conoscitive e ricerche finalizzate ad approfondire, conoscere e diffondere problematiche generali o specifiche relative alle aree di servizio e intervento sociale sopra indicate;

b) attività di formazione professionale, di aggiornamento o riqualifica, rivolte a soci aderenti o a quant'altri pubblici o privati siano interessati; a tale scopo potrà avvalersi di finanziamenti specifici, reperiti fra i soci, o all'interno dei programmi pubblici regionali, nazionali o europei.

A tal fine la società potrà curare direttamente la progettazione, la pubblicazione e la diffusione con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno di:

a)articoli, quaderni o riviste periodiche e libri relativi alle diverse aree di intervento e ricerca;

b)supporti multimediali e siti internet relativi alle diverse aree di intervento e ricerca;

c) giochi, ausili, materiale e strumenti utili per le attività di cui sopra.

La società si cura, inoltre di:

a)favorire l'integrazione delle proprie attività e di quelle dei propri associati con le attività di altri enti o società aventi come finalità l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini;

b)regolare tra i soci, a mezzo di assegnazione, l'esecuzione delle opere e dei servizi assunti o promossi;

c) esprimere valutazioni ed indirizzi in ordine alle scelte ed alle strutture aziendali dei soci, nonché prestare la propria collaborazione ai soci nella formulazione di programmi e progetti di investimento;

d) provvedere, anche in collaborazione con i soci, alla stesura di progetti e preventivi di interventi afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato;

e) contribuire nel modo più efficace alla conduzione sia tecnica che economica delle attività e degli interventi assunti, prestando la dovuta assistenza ai propri soci in tutte le questioni che possono intervenire con gli Enti pubblici o privati in ordine ai servizi affidati;

f) facilitare il credito ai soci, anche mediante anticipazioni sui servizi affidati.

La società può svolgere con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati e quanto altro si ponga, al fine di diffondere i principi della cooperazione, in particolare di quella sociale.

Può quindi compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali.

La società può inoltre dare adesione ad Enti ed organismi economici e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed a coordinare le attività mutualistiche.

TITOLO II

SOCI

Art. 5)

Possono far parte in qualità di soci:

- a) le Cooperative sociali ai sensi della Legge 381/'91 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) le società cooperative e gli Enti cooperativi aventi finalità di promozione della cooperazione sociale e le persone giuridiche pubbliche o private che, ai sensi dell'art. 11, della legge 8 novembre 1991, n. 381 prevedono nei propri statuti il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;
- c) associazioni, enti ed organizzazioni aventi statuto e regolamento democratici, operanti in settori di attività di cui al precedente articolo 4.

Possono, inoltre, essere ammessi come **soci sovventori** coloro i quali, persone fisiche, enti o società, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed interpretative, dichiarino di voler partecipare a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale. I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale e possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di •uro mille ciscauna. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 Codice civile.

Art. 6)

Gli enti che intendono essere ammessi come soci, devono presentare **domanda scritta** all'Organo Amministrativo, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente le seguenti indicazioni:

- a) denominazione, sede e oggetto sociale, data della costituzione e durata;
- b) numero dei soci e l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
- c) ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere;
- d) dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti interni.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto vi-

gente al momento della domanda;

- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- c) elenco dei componenti le cariche sociali;
- d) bilancio dell'ultimo esercizio;
- e) ogni altro documento che l'Organo Amministrativo ritenga utile.

Il **Socio sovventore** dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza prima del quale non è ammesso il recesso. Sulla domanda di ammissione delibera l'Organo Amministrativo, con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale diniego.

Art. 7)

I soci sono tenuti a sottoscrivere almeno una quota pari ad Euro 500,00 (cinquecento euro virgola zero centesimi), o quote superiori ma multiple di tale importo, ai sensi dell'art. 2525 del Codice Civile.

Entro un mese dalla data di ammissione, il nuovo socio deve versare il relativo importo.

Non ottemperandovi, l'ammissione si intende revocata ed il richiedente deve ripresentare domanda.

Il socio dovrà inoltre versare, oltre alla tassa d'ammissione se deliberata, un contributo spese gestionali, come deliberato dall'Organo Amministrativo.

Art. 8)

I soci sono obbligati, oltre che al corretto adempimento di quanto previsto dal presente Statuto o di quanto deliberato dai suoi organi:

- a) a versare le quote sociali sottoscritte nei termini con le modalità stabilite dall'art. 7;
- b) ad accettare controlli tecnici, amministrativi o sulla direzione tecnica, sui lavori affidati e ad attenersi alle conclusioni adottate in conseguenza dalle risultanze dei controlli stessi;
- c) a non partecipare singolarmente o con altre cooperative o imprese estranee, in concorrenza, ad aste, gare, licitazioni pubbliche e private, e comunque a trattative, senza autorizzazione scritta;
- d) a partecipare all'attività in conformità dei piani di lavoro predisposti negli appalti assunti o affidati nonché ad osservare le forme fissate per l'esecuzione dei lavori medesimi;
- e) a corrispondere eventuali contributi gestionali stabiliti dagli organi competenti.

Art. 9)

I soci cessano di far parte per recesso, decadenza o esclusione.

Art. 10)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art.5.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata all'Organo Amministrativo.

Spetta all'Organo Amministrativo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, constatare se ricorrono i motivi che legittimino il recesso.

Il recesso viene annotato nel libro dei soci e diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima della scadenza od in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11)

La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo ed ha luogo quando vengano a mancare i requisiti previsti dall'art. 5.

Essa ha effetto dall'annotazione sul Libro Soci.

Art. 12)

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo a carico del Socio che:

- a) non è in regola con i versamenti delle quote sottoscritte;
- b) non osserva le disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi del Consorzio;
- c) senza giustificati motivi non osserva gli impegni assunti a qualunque titolo e, in particolare, si rende moroso nel pagamento delle quote e contributi dovuti o siano trascorsi **due mesi** dall'invito formale a mettersi in regola con i pagamenti;
- d) prende parte, senza autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo, a imprese che abbiano interessi contrastanti con quelli della società;
- e) modifica l'oggetto sociale, o la forma sociale in modo da renderli incompatibili con le finalità della società;
- f) danneggia gli interessi della società compiendo atti che ne pregiudichino il credito ed il regolare andamento;
- g) non uniforma il proprio funzionamento alle disposizioni di legge ed ai principi cooperativi;
- h) si viene a trovare nello stato di liquidazione volontaria o coatta o è soggetto a procedure concorsuali.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione sul Libro dei Soci.

Art. 13)

Le deliberazioni prese in materia di decadenza, recesso ed esclusione devono essere comunicate al socio interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 (sessanta) giorni dalla loro assunzione.

Contro le deliberazioni di recesso, decadenza e di esclusione

prese dall'Organo Amministrativo è ammesso il ricorso al Collegio Arbitrale entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata di comunicazione della delibera stessa.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Collegio arbitrale deve comunicare al ricorrente la propria decisione entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla sua costituzione.

I soci receduti, decaduti o esclusi hanno diritto al solo rimborso delle quote sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie, in misura mai superiore al valore nominale, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino a concorrenza di ogni eventuale credito.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 14)

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e costituito da:
 - 1. un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale pari ad Euro 500,00 (cinquecento euro);
 - 2. un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale di euro 1000,00 (mille euro) ciascuna, detenute dai soci sovventori;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) dal fondo di riserva straordinario, costituito con le modalità di cui all'art. 17;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri o per scopi di propaganda, assistenza, mutualità e promozione cooperativa;
- e) da qualunque liberalità che pervenga alla società;
- f) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, costituiti essenzialmente con i versamenti effettuati dai soci sovventori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci solo nei limiti del capitale sottoscritto.

Art. 15)

Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo di pegno, né cedute a terzo o ad altri soci con effetto verso la società. Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, tra soci e rispettivi coniugi, tra soci e loro parenti in linea retta nonché per successione ereditaria. In o-

gni altro caso di trasferimento per atto tra vivi, gli altri soci hanno diritto di prelazione dell'acquisto delle azioni nominative. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni nominative dovrà comunicare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie azioni nominative o parte di esse;

- ognuno degli altri soci potrà, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicandolo, sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante il decorso del termine, l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertigli da un terzo, apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle azioni nominative, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, previsto più oltre nel presente statuto.

Il Collegio sarà composto da tre membri anche nell'ipotesi che la prelazione sia esercitata da più di un socio; in tal caso tutti i soci esercitanti la prelazione concorderanno nella nomina di un unico proprio arbitro. Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle azioni nominative in rapporto al valore effettivo e reale dell'azienda sociale e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata A.R. al socio alienante e al socio o ai soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra essi.

Art. 16)

Le riserve ordinarie e straordinarie non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento.

TITOLO IV
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 17)

L'esercizio sociale va dal **1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.**

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio, in conformità delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i termini previsti dall'art. 20 del presente statuto.

Ai sensi dell'art.2545 C.C., nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 C.C., gli amministratori e i sindaci, se nominati, devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale ed illustrare i benefici prodotti a vantaggio dei soci, di persone non socie e della comunità. Tale relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla congruità dell'attività svolta rispetto alle finalità enunciate statutariamente, come disposto dall'Art.2 Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

L'assemblea che approva il bilancio d'esercizio delibera altresì sulla destinazione dell'eventuale eccedenza attiva, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandola come segue:

- a) per una quota non inferiore al 30% a costituire o ad alimentare il fondo di riserva legale;
- b) per una quota non inferiore a quanto previsto dalle leggi vigenti a costituire ed incrementare i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge 31/1/92 n. 59 e successive norme modificative ed integrative.

La parte residua dell'eccedenza attiva potrà essere destinata:

- a) a retribuire, se esistenti, nei limiti e con le modalità previste dalla Legge 31/1/92 n. 59 e successive norme modificative e integrative, le azioni nominative trasferibili in possesso dei soci sovventori;
- b) a rivalutare a titolo gratuito il capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti e con le modalità previste dalla Legge 31/1/92 n. 59 e successive modificazioni;
- c) l'eventuale ulteriore rimanenza al fondo di riserva statutario o qualsiasi altro fondo che essa riterrà opportuno costituire per essere impiegato per il raggiungimento degli scopi sociali o di fini mutualistici.
- d) L'Assemblea può, tuttavia deliberare che la parte residua di utili, dopo quanto disposto dall'art. 2545-quater del C.C., sia destinata nel rispetto dell'art. 2545-quinquies e seguenti del Codice civile.
- e) Tutte le riserve ed i fondi costituenti il patrimonio sociale non possono essere distribuite o ripartite tra i Soci, in qualsiasi forma, sia durante la vita della società, che all'atto del suo scioglimento e sono pertanto da considerarsi come indivisibili, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904.

TITOLO V **ORGANI SOCIALI**

Art. 18) Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci, qualora obbligatorio ai sensi di Legge o nominato dall'Assemblea dei Soci.

ASSEMBLEA

Art. 19) L'Assemblea è costituita dai Presidenti delle cooperative Socie.

In alternativa il Consiglio di Amministrazione di ciascuna cooperativa con specifica delibera può nominare un rappresentante diverso dal presidente.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto a prescindere dal capitale sociale sottoscritto e può farsi rappresentare da un altro socio, non membro del Consiglio di Amministrazione della società, con delega sottoscritta dal Presidente della Cooperativa.

Ogni socio può avere massimo una delega di un altro socio.

I soci sovventori possono avere più voti, in relazione all'ammontare del conferimento e precisamente un voto ogni 10 (dieci) azioni detenute, comunque uno e mai più di cinque voti; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci; tale ragguaglio avviene, in caso di eccedenza di tale limite nell'ambito di ciascuna deliberazione assembleare, con una proporzionale riduzione dei diritti di voto esprimibili da ogni socio sovventore che potranno essere quindi anche inferiori all'unità o espressi in forma frazionaria.

Art. 20) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione e possono aver luogo anche in località diversa dalla sede legale ma nel territorio nazionale.

L'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio consuntivo va convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o quando lo richiedono particolari esigenze e nel rispetto delle norme di legge, entro centottanta giorni.

L'assemblea ordinaria inoltre è convocata per:

- a) discutere ed approvare il bilancio preventivo;
- b) provvedere alla nomina delle cariche sociali;
- c) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge, dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- d) determinare il numero di consiglieri da eleggere nel rispetto dei limiti dal successivo art. 25.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare le assemblee quando sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, se istituito, e da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale. In questi casi la convocazione deve aver

luogo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dello statuto sociale;
- b) sullo scioglimento anticipato;
- c) sulla proroga della sua durata;
- d) sugli oggetti che la legge attribuisce alla sua competenza.

Art. 21) La convocazione dell'assemblea tanto straordinaria che ordinaria, va fatta a mezzo avviso, contenente l'ordine del giorno da recapitarsi ad ogni singolo socio, o con ogni altro mezzo idoneo, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Il consiglio di amministrazione può in ogni caso usare, oltre la forma suddetta, qualsiasi altro metodo di convocazione. Tuttavia in mancanza delle suddette formalità, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti tutti i delegati da parte di tutti i soci e siano intervenuti tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati. Nell'avviso di convocazione vanno indicati gli oggetti posti all'ordine del giorno, la data e il luogo della prima e seconda convocazione, quest'ultima da fissarsi almeno 24 ore dopo la prima.

Art. 22) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei delegati soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei delegati soci, in seconda convocazione quale che sia il numero dei delegati intervenuti.

Le deliberazioni sono prese con il voto di almeno la metà più uno dei presenti.

Nel caso sia prevista la delibera sullo scioglimento anticipato della società o sulla sua trasformazione l'assemblea, per essere valida, deve essere costituita sia in prima che in seconda convocazione, da almeno tre quinti dei delegati e le relative deliberazioni devono essere prese da tanti delegati quanti rappresentino la maggioranza dei delegati aventi diritto al voto.

Art. 23) Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano, voto palese.

Si fanno per appello nominale quando ne faccia domanda un quinto dei delegati presenti.

Art. 24) L'assemblea presieduta di norma dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, elegge il segretario dell'assemblea e, se necessari, tre scrutatori.

Il segretario può essere persona esterna od un notaio.

Le deliberazioni debbono constatare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione si compone da 3 a 11 membri eletti dall'assemblea ordinaria, tra le persone fisiche dei soci ed indicate dai soci stessi.

I membri del Consiglio di Amministrazione conservano la carica sociale per tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio, quando non vi ha proceduto l'assemblea dei soci, elegge nel proprio seno un Presidente e uno o più Vice Presidenti.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea dei soci, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

In deroga a quanto stabilito all'art. 2383 comma 3 C.C. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Gli amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione, ma assumono gli obblighi e le responsabilità di cui agli artt. 2372, 2392 e 2394 del Codice Civile.

Su deliberazione dell'assemblea ordinaria può essere loro corrisposto un gettone di presenza per ogni adunanza del consiglio alla quale partecipano.

Art. 26) Se nel corso dell'anno vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli (con deliberazione presa con la presenza di 2/3 dei membri ed a maggioranza assoluta dei voti) ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e con parere del collegio sindacale, se istituito. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati dalla suddetta assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 27) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre membri, oppure il collegio sindacale, se nominato.

Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti del consiglio; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente, se la delibera riguarda fatti di ordinaria amministrazione.

Le riunioni del Consiglio verranno convocate mediante avviso del Presidente e recapitato ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con avvi-

so ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'ora fissata.

Art. 28) Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e, salvo quanto per Legge o statuto è espressamente riservato all'assemblea, deliberare sull'indirizzo generale della società e sulle attività, formula i regolamenti interni, nomina e revoca il Presidente ed i consiglieri delegati, se non vi ha provveduto l'assemblea.

Inoltre, ed a titolo esemplificativo:

- a) convoca l'assemblea e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
 - b) formula i bilanci preventivi e consuntivi ed i programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei delegati;
 - c) delibera la partecipazione ad aste pubbliche e licitazioni private, agli appalti concorso, alle trattative private con facoltà di presentare offerte e preventivi, determinare prezzi, condizioni di pagamento ed ogni altra clausola, stipulando i relativi contratti;
 - d) delibera sulla stipula di atti, contratti e convenzioni di ogni altro genere inerenti all'attività sociale;
 - e) conferisce procure per atti o categorie di atti a membri del Consiglio di Amministrazione ed a dipendenti della società, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del consiglio;
 - f) assume e licenzia il personale, fissando le mansioni e le retribuzioni;
 - g) dà l'adesione agli enti ed organismi previsti all'art. 3;
 - h) istituisce agenzie ed uffici, ove necessario, per migliorare l'attività in favore dei soci;
 - i) delibera circa l'ammissione dei soci nonché il loro recesso, la loro decadenza o esclusione;
 - j) può nominare comitati tecnici, comitati di direzione, direttori tecnici dei lavori, condirettori tecnici dei lavori, il segretario amministrativo, stabilendone le mansioni;
 - k) delibera l'impegno dei fondi sociali a tutte le operazioni di carattere finanziario, mobiliare ed immobiliare.
- Potrà inoltre transigere e compromettere in arbitri amichevoli, concedere pegni, consentire trascrizioni, iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e restrizioni di ipoteche anche senza l'estinzione del relativo credito garantito od intimato e qualsiasi altro annotamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche e surroghe legali, esonerando i componenti Conservatori da ogni responsabilità, compiere qualsiasi operazione presso uffici del Debito Pubblico e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

Il consiglio delibera inoltre su qualsiasi altro argomento riguardante la società che gli venga sottoposto dal presidente e che non sia riservato all'assemblea dei soci.

Art. 29) Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri con le deliberazioni che deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 30) Agli amministratori delegati, nominati dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 29, compete l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio, entro i limiti dei compiti delegati dal consiglio stesso secondo lo spirito degli indirizzi da questo stabiliti.

PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE

Art. 31) La rappresentanza della società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è perciò autorizzato a firmare, stipulare gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni altro genere inerenti all'attività, a riscuotere da qualsiasi amministrazione pubblica, ditta o privato, a nome e per conto della società, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Il presidente ha la rappresentanza della società in giudizio, sia attiva che passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimenti del presidente tutte le mansioni spettano al Vice Presidente; qualora i vicepresidenti fossero più di uno, la rappresentanza spetta a quello più anziano di età.

COLLEGIO DEI SINDACI - se nominato

Art. 32) Il Collegio Sindacale, qualora obbligatorio ai sensi di Legge o nominato dall'Assemblea, si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti, scelti tra soggetti, in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'assemblea che provvede alla nomina del Collegio Sindacale, nomina il Presidente e delibera il compenso annuo spettante ai sindaci, valevole per tutta la durata del loro ufficio.

Art. 33) Al Collegio Sindacale, spettano tutti i compiti definiti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia, compreso il controllo contabile.

TITOLO VI
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34) In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con le maggioranze stabilite nell'art. 22 nomina uno o più liquidatori, preferibilmente fra i delegati dei soci stabilendone i poteri.

Art. 35) In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d), e) dell'art. 17 del presente statuto, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione Nazionale di rappresentanza riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. C.P.S. 14/12/47 n. 1577, cui la cooperativa aderisce.

E' vietata la distribuzione ai soci di utili in misura superiore a quella stabilita dalla legge.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della cooperativa.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale, sempre nel tassativo rispetto del comma precedente.

Art. 36) Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 16, 17 e 35 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 37) Per quanto non è previsto nel presente statuto e per quanto concerne il rapporto della società con i terzi, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi sulla cooperazione.

Art. 38) Il rapporto sociale tra la società ed i soci nonché il funzionamento tecnico ed amministrativo della società e del personale dipendente possono essere disciplinati da eventuali regolamenti interni.

I regolamenti interni redatti dal consiglio di amministrazione vanno in vigore in seguito all'approvazione dell'assemblea.

F.to: PIERGIORGIO XAMIN

VIDALE MARIO

MAURIZIO SABBADIN

MASSIMO STEFANI NOTAIO (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 445/2000 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO